

FAQ ESENZIONI

Come si esercita il diritto all'esenzione per reddito e quali sono le modalità di verifica?

Le modalità per usufruire delle esenzioni per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, in base a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 11 dicembre 2009, prevedono che il diritto all'esenzione per reddito debba essere indicato dal medico sulla ricetta al momento della prescrizione di una visita o di un esame specialistico. Il medico recupererà i dati delle esenzioni dei suoi assistiti o consultando l'Anagrafe Regionale oppure inserendoli manualmente dopo aver verificato il documento di attestazione dell'esenzione in loro possesso.

Se l'assistito non risulta esente, il medico annulla con un segno la casella contrassegnata dalla lettera «N» (non esente) presente sulla ricetta.

Nel caso non sia presente la registrazione nell'Anagrafe Regionale, l'assistito può esibire la comunicazione ricevuta o i moduli autocertificati pregressi al medico che riporterà il codice dell'esenzione sulla prescrizione.

Se non è stata ricevuta nemmeno la suddetta comunicazione, o qualora non si riconosca nei dati forniti dal MEF, l'assistito che comunque ritenga di aver diritto all'esenzione deve recarsi agli sportelli di scelta/revoca del distretto socio sanitario della ASL di riferimento per effettuare l'autocertificazione, dichiarando sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di reddito o delle altre condizioni previste che danno diritto ad usufruire dell'esenzione. oppure può effettuare l'autocertificazione via Internet sul sito www.crs.regione.lombardia.it attraverso i servizi on line per il cittadino.

I moduli per l'autocertificazione sono reperibili nel sito di Regione Lombardia
<http://www.crs.regione.lombardia.it>.

Per ottenere l'attestazione di esenzione dal pagamento ticket, l'assistito in possesso dei requisiti deve effettuare un'autocertificazione in una delle due seguenti modalità:

- presentandosi presso gli sportelli di Scelta e Revoca della propria ASL, consapevole che la dichiarazione è soggetta a verifiche ed alle responsabilità penali che insorgono qualora la dichiarazione non sia veritiera;
- tramite internet sul sito www.crs.regione.lombardia.it attraverso i servizi on line per il cittadino.

Le attestazioni non hanno data di scadenza e sono pertanto ritenute valide fino al momento in cui non intervengano variazioni nel reddito e/o nella condizione lavorativa; è preciso obbligo e responsabilità del cittadino informare la ASL di riferimento di ogni eventuale variazione occorsa.

Cos'è l'attestato di esenzione dal pagamento del ticket in base alle condizioni di reddito?

È un documento in cui sono registrati i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale, il codice di esenzione e viene rilasciato in ASL.

Per la richiesta di autocertificazione di esenzione ci si può rivolgere solo all'ASL di residenza?

No, per effettuare richiesta di autocertificazione ci si deve rivolgere alla propria ASL di assistenza, dove è stata effettuata la scelta del medico di famiglia.

La propria ASL può quindi anche essere in una provincia o in una regione differente rispetto al luogo di residenza, come accade per le persone domiciliate in un Comune diverso da quello di

residenza, ad esempio per studio o per lavoro e che hanno effettuato l'iscrizione al Servizio Sanitario Regionale (SSR) presso il Comune di domicilio.

L'autocertificazione del diritto all'esenzione dal ticket può essere effettuata solo dall'interessato?

L'autocertificazione deve essere effettuata dall'interessato o dai soggetti di seguito indicati:

- dal genitore che esercita la potestà, se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori;
- dal tutore se l'interessato è soggetto a tutela;
- dall'amministratore di sostegno se l'interessato ne è soggetto;
- dall'interessato con l'assistenza del curatore se l'interessato è soggetto a curatela.

La consegna dell'autocertificazione in ASL può essere fatta da altri?

Sì. Chiunque può provvedere alla consegna, purché l'autocertificazione sia compilata, firmata e provvista della fotocopia della carta d'identità del dichiarante.

Esenzione dal pagamento del ticket per invalidità (o per patologia) ed esenzione per reddito: sono compatibili?

Non c'è incompatibilità a priori tra esenzione per invalidità/patologia ed esenzione per le condizioni di reddito e, quando sussistano i requisiti, possono coesistere entrambe le esenzioni.

Se l'esenzione per invalidità è estesa a tutte le visite ed esami, il certificato di esenzione in base alle condizioni di reddito non aggiunge alcun ulteriore beneficio.

È utile chiedere anche l'esenzione per le condizioni di reddito, invece, quando l'esenzione per invalidità dà diritto ad esenzione solo per le visite od esami collegati alla specifica invalidità, così come avviene per l'esenzione per patologia.

A quale anno si riferisce il reddito considerato ai fini dell'esenzione?

Il diritto all'esenzione viene riconosciuto sulla base dei dati di esenzione forniti dal MEF che si riferiscono all'ultima dichiarazione dei redditi disponibile. Le autocertificazioni presentate all'ASL nell'anno corrente devono basarsi sul reddito percepito nell'anno precedente.

Come posso sapere qual è il reddito dell'anno precedente se non sono ancora in possesso della documentazione?

Nei primi mesi dell'anno, quando non si è ancora in possesso di informazioni documentate sul reddito percepito nell'anno precedente, si dovrà compilare l'autocertificazione sulla base del reddito, presunto, che si valuta di avere effettivamente percepito. Non appena in possesso della documentazione necessaria, si dovrà verificare se il proprio reddito rientra nei limiti previsti. Nel caso in cui questi limiti siano superati, si dovrà immediatamente darne comunicazione all'ASL, pagare gli eventuali ticket non versati e chiedere la revoca del diritto di esenzione.

Come va calcolato il reddito complessivo del nucleo familiare?

Per reddito complessivo fiscale ai fini dell'esenzione è da intendersi il reddito del nucleo familiare fiscale (la cui definizione si trova nel seguente punto) quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi, come somma dei redditi al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia. Il reddito è rilevabile dai seguenti modelli:

- mod. CUD: parte B dati fiscali, somma degli importi di cui ai punti 1 e 2 più l'eventuale rendita catastale rivalutata del 5% dell'eventuale abitazione principale e relative pertinenze (box, cantina, ecc.) in possesso;
- mod. mod. 730: prospetto di liquidazione mod. 730-3 importo di cui al rigo 11;
- mod. UNICO: quadro RN, importo di cui al rigo RN1

Cosa si intende per nucleo familiare?

Per "nucleo familiare" deve intendersi quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall'interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico (art. 1 del Decreto ministeriale 22/1993)

Per "familiari a carico" si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito inferiore a 2.840,51 euro).

Il reddito complessivo del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo.

Ai fini dell'esenzione per motivi di reddito, è necessario prendere in considerazione il reddito complessivo riferito all'anno precedente.

Non si considera, quindi, il nucleo anagrafico che risulta dallo stato di famiglia, ma solo il nucleo fiscale.

Come calcolano il reddito i cittadini frontalieri?

Nel caso specifico dei cittadini residenti in Lombardia lavoratori frontalieri in Svizzera, il cui reddito da lavoro viene tassato alla fonte, essi sono tenuti a verificare che l'importo complessivo del loro reddito formato da reddito sottoposto a tassazione in Italia e reddito tassato alla fonte in Svizzera, sia inferiore ai massimali previsti per le varie esenzioni. In caso contrario devono procedere a richiedere la revoca dell'esenzione assegnata.

L'attestato di esenzione dal pagamento del ticket va portato sempre con sé?

Il Medico di Medicina Generale/Pediatra di Famiglia, analogamente a quanto già avviene per i codici esenzione per patologia/invalidità, è in grado di recepire i codici di esenzione per reddito memorizzati nell'Anagrafe Regionale e riportarli in ricetta. Qualora però l'informazione in Anagrafe Regionale non sia disponibile o, in quel momento, non sia disponibile il collegamento all'Anagrafe stessa, l'assistito può fornire al medico l'attestato che indica la sussistenza del diritto di esenzione recante il nuovo codice o il vecchio codice (autocertificazione pregressa con codice di 6 cifre). È inoltre necessario presentare l'attestato al medico specialista del Servizio Sanitario

Regionale, nel caso in cui non abbia accesso all'Anagrafe Regionale, al momento della prescrizione di una visita o di un esame. È pertanto consigliabile portare sempre con sé il proprio attestato.

Che cosa si deve fare se nel corso dell'anno non si hanno più i requisiti per l'esenzione?

Se nel corso dell'anno vengono meno i requisiti che danno diritto all'esenzione (ad esempio la persona disoccupata ha trovato un'occupazione o ha superato i valori di soglia reddituali), occorre darne immediata comunicazione all'ASL. La comunicazione è obbligatoria e deve essere immediata, indipendente dalla scadenza dell'attestato, in quanto il soggetto che ha sottoscritto l'autocertificazione per ottenere l'esenzione dal pagamento del ticket si è impegnato formalmente a comunicare la cessazione delle condizioni richieste per il diritto all'esenzione. Se invece la mancanza dei requisiti emerge dai controlli successivi effettuati dall'ASL, anche a distanza di anni, dovranno comunque essere versati tutti gli eventuali ticket indebitamente non pagati. Il rilascio di dichiarazioni non vere senza una successiva rettifica è perseguibile penalmente in base all'art 76 del DPR 445/2000.

Cosa si deve fare se l'esenzione non risulta confermata l'anno successivo nel sistema informatico?

Le esenzioni scadute al 31 marzo di ogni anno vengono prorogate automaticamente di un anno per tutti coloro che risultano averne ancora diritto. Tali informazioni sono fornite dall'Agenzia delle Entrate. I cittadini che secondo i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate non risultano aver più diritto a tale esenzione sono tenuti al pagamento dei ticket. Chi ritiene però, per vari motivi, di avere ancora diritto all'esenzione, deve effettuare richiesta di autocertificazione all'ASL.

Che cosa può accadere se si dichiarano dati non veri per ottenere l'esenzione?

L'autocertificazione di dati non veri è perseguibile penalmente in base all'art. 76 del DPR 445/2000.

L'ASL controlla le autocertificazioni rilasciate per ottenere l'esenzione?

L'ASL è tenuta a controllare il contenuto delle autocertificazioni verificando la veridicità di quanto dichiarato. I dati sul reddito vengono forniti all'ASL all'Agenzia delle Entrate a partire dall'anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Se sono stati dichiarati dati non veri, anche a distanza di anni, la persona dovrà inoltre versare tutti gli eventuali ticket indebitamente non pagati per prestazioni sanitarie di cui ha usufruito.

Cosa si intende per disoccupato ai fini della esenzione per reddito?

Il termine "disoccupato" è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente o autonomo che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca

di un'attività lavorativa e che sia iscritto ad un Centro per l'Impiego. Non può considerarsi disoccupato il soggetto che non ha mai svolto un'attività lavorativa.

Il basso reddito è condizione utile ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione?

Il fatto di appartenere ad un nucleo familiare con un reddito inferiore al limite previsto dalla normativa vigente per dare diritto alla esenzione deve essere associato a determinate condizioni personali (età minore dei 6 anni o maggiore dei 65) o sociali (stato di disoccupazione, titolarità di una pensione al minimo o sociale).

Chi sono i pensionati al minimo?

Si considerano pensionati al minimo quei soggetti titolari di una pensione minima. La pensione minima viene riconosciuta dall'INPS al pensionato il cui trattamento pensionistico, sulla base del calcolo dei contributi versati, risulti inferiore ad un livello fissato dalla legge, considerato il "minimo vitale". L'importo mensile varia ogni anno)

Il reddito e l'ISEE sono la stessa cosa?

No. L'ISEE è un indicatore che tiene conto di reddito, patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche di un nucleo familiare (per numerosità e tipologia). Esso, tranne che in alcune realtà regionali, non viene preso in considerazione ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione.

Quali familiari possono essere considerati "familiari a carico"?

I familiari a carico sono quelli non fiscalmente indipendenti, per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali, perché il loro reddito è inferiore a € 2.840,51. Sono familiari a carico:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a € 2.840,51, senza limiti di età anche se non conviventi e residenti all'estero;
- altri familiari conviventi a carico:

- a) il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- b) i discendenti dei figli;
- c) i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
- d) i genitori adottivi;
- e) i generi e le nuore;
- f) il suocero e la suocera;
- g) i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

Le persone, pur conviventi, che dispongono di redditi propri costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi.

In quali casi al cittadino residente fuori dalla Lombardia può essere riconosciuto il diritto alle esenzioni?

Il cittadino di altre regioni, non assistito in Lombardia, che richiede prestazioni sanitarie presso strutture lombarde ha diritto alle esenzioni nazionali, se queste, come previsto dalla normativa, sono

indicate dal prescrittore sull'impegnativa. La norma è valida anche per i minori fino a 6 anni. Le esenzioni aggiuntive previste per gli assistiti lombardi si applicano anche ai cittadini residenti in altre regioni ma che risultino essere assistiti da un'ASL lombarda e quindi temporaneamente iscritti al servizio sanitario regionale e per prestazioni rese da strutture nel territorio lombardo.

Un cittadino che effettua l'autocertificazione dopo la prestazione può rivendicare il diritto all'esenzione?

Il DM 11 dicembre 2009, all'articolo 1 comma 5, indica che «All'atto della prescrizione su ricettario del Servizio sanitario nazionale di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, il medico prescrittore, su richiesta dell'assistito, rileva l'eventuale codice di esenzione reso disponibile ai sensi del comma 4 relativo al medesimo assistito, lo comunica all'interessato e lo riporta sulla ricetta, provvedendo in alternativa ad annullare con un segno la casella contrassegnata dalla lettera "N" presente sulla ricetta». Pertanto in tutti i casi in cui la ricetta non presenti l'indicazione dell'esenzione, questa non può essere riconosciuta nemmeno a posteriori.